

PROCEDURA APERTA, CON DIVISIONE IN LOTTI, PER L' AFFIDAMENTO DEI SERVIZI E DELL' ORGANIZZAZIONE DI VIAGGI D'ISTRUZIONE DI UNO E PIÙ GIORNI (BUS/TRENO) NELL'ANNO SCOLASTICO 2024-25

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

ARTICOLO 1 – OGGETTO DEL SERVIZIO E VALORE

L' oggetto del presente avviso consiste nell' acquisire offerte di servizi relativi all' organizzazione di viaggi di più giorni per i seguenti lotti:

A) VIAGGI IN TRENO 1 GIORNO
B) VIAGGI + GIORNI IN TRENO
C) VIAGGI IN PULLMAN 1 GIORNO
D) VIAGGI + GIORNI IN PULLMAN

Ogni concorrente potrà formulare una sola offerta, per uno o più lotti.

ARTICOLO 2 – AZIONI COMUNI RICHIESTE PER LA REALIZZAZIONE DEL SERVIZIO

Gli operatori economici che risulteranno affidatari del servizio, già in sede di presentazione dell'offerta dovranno impegnarsi a:

1. attuare il programma del viaggio didattico-educativo e culturale, nel rispetto di quanto indicato nelle schede di sintesi;
2. selezionare l'ubicazione dell'hotel in posizione favorevole rispetto agli itinerari previsti;
3. curare la sistemazione in Hotel (minimo 3 stelle) in stanze singole per i docenti e doppie / triple per gli studenti;
4. predisporre il soggiorno in mezza pensione, con fornitura dei pasti; ogni pasto dovrà prevedere un primo piatto, un secondo, un contorno, un frutto, pane e acqua; laddove per via del programma in alcune giornate non fosse possibile cenare presso la struttura prevista, dovrà essere predisposto un pasto a sacco;
5. prevedere e garantire eventuali pasti per celiaci.
6. prevedere le assicurazioni obbligatorie R.C. nel rispetto delle indicazioni di legge;
7. proporre una polizza di rimborso spese mediche;
8. predisporre, per i viaggi che non abbiano l'autobus al seguito, il trasporto con un autobus privato per il tempo necessario alle visite al di fuori del centro città.
9. indicare il costo pro-capite per i supplementi eventualmente indicati nel programma (escursioni, servizi di visita guidata, ecc.).

L'impegno si estende alle condizioni offerte in sede di gara ed a tale file l'offerta tecnica proposta costituisce parte integrante e sostanziale del presente contratto.

ART. 3– RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Il Responsabile del progetto è il Dirigente Scolastico Dott.ssa Gloria Cattani - le informazioni dovranno essere richieste tramite SATER ai sensi dell'art. 74 c. 4 del Codice dei Contratti nella sezione " Bandi Aperti" dedicata alla presente procedura. Non sono ammessi chiarimenti telefonici e/o via mail

ART. 4 – AGGIUDICAZIONE

1. Mentre l'offerente resta impegnato per effetto della presentazione stessa dell'offerta, l'Amministrazione non assumerà verso questi alcun obbligo.
2. La proposta di aggiudicazione effettuata in sede di gara non costituisce la conclusione del contratto, che sarà stipulato, salvo diversa decisione da parte dell'Amministrazione, solo dopo la verifica dei requisiti di ordine generale ai sensi dell'art. 94/95 D.lgs. 36/2023.

3. L'aggiudicazione verrà revocata e resterà senza effetto qualora l'aggiudicatario: abbia reso dichiarazioni false; non ottemperi a quanto previsto dal Bando di gara; ovvero negli altri casi previsti dalla legge, fatto salvo ogni diritto dell'Istituto.

ART. 5 – LIQUIDAZIONE DELLE COMPETENZE

1. Alla liquidazione di quanto dovuto per lo svolgimento dell'incarico si provvederà a conclusione del servizio e a seguito di presentazione di regolare fattura elettronica P.A. specificando il Codice Fiscale dell'Istituto e il C.U., previa *verifica della regolarità contributiva* e, per importi superiori ai 5.000, euro previa *"verifica inadempimenti"* fiscali e tributari.

ART. 6 – VERIFICHE, CONTROLLI SULLA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

1. La Stazione Appaltante si riserva, con ampia e insindacabile facoltà, e senza che l'affidatario possa nulla eccepire, di effettuare verifiche e controlli sulla qualità e la rispondenza a quanto richiesto.
2. I controlli si differenziano nelle due seguenti tipologie: - Verifica della qualità del servizio: volto a misurare il livello qualitativo delle prestazioni erogate rispetto alle previsioni del presente capitolato e del contenuto dell'offerta tecnica prodotta in sede di gara.
3. La verifica della qualità del servizio può avvenire anche attraverso la misurazione e il monitoraggio del livello di soddisfazione dell'utenza (es. n. di lamentele, n. di segnalazioni correttamente risolte nei tempi previsti ecc.);
4. Verifica della regolarità e puntualità nell'esecuzione delle prestazioni: volto a misurare la regolarità e la puntualità dell'esecuzione delle prestazioni mediante accertamento diretto del RUP e del DE.
5. I controlli di regolarità, che potranno avvenire in qualsiasi momento durante l'orario delle prestazioni, senza alcun preavviso al Fornitore, riguarderanno tra l'altro: - la verifica della puntualità degli interventi rispetto: o agli standard dichiarati in sede di gara; o ai tempi e ai livelli di Servizio definiti dal contratto; - la verifica dell'operato degli addetti al servizio in merito a: utilizzo dei mezzi e delle attrezzature idonee o adeguatezza del comportamento adottato.
6. Gli esiti delle verifiche effettuate dovranno essere annotati, indipendentemente dagli aspetti riguardanti l'applicazione delle penali, per monitorare l'andamento generale del servizio e certificare l'assenza di non conformità. In caso di mancata conformità a tutto quanto previsto nel presente Capitolato tecnico. Si riserva di applicare le clausole previste nelle Regole.

ART. 7 - PENALI, SANZIONI E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO.

1. In caso di inosservanza delle prescrizioni del presente capitolato o dell'offerta tecnica l'amministrazione applicherà una sanzione pari ad euro 200,00 (duecento) per ogni violazione riscontrata.
2. L'infrazione verrà contestata per iscritto all'aggiudicatario dal dirigente competente a seguito di relazione del personale docente preposto o su segnalazione o reclamo di terzi. L'aggiudicatario potrà controdedurre entro il termine di giorni dieci, scaduti i quali il dirigente, ove non accolga le controdeduzioni, procederà ad applicare la penale.
3. La riscossione delle suddette penali avverrà mediante trattenuta sull'importo fatturato da liquidare.
4. Ai sensi dell'art. 1456 del c.c. il contratto si intenderà risolto di diritto, salvo in ogni caso il diritto al risarcimento dei danni arrecati all'istituto nei seguenti casi:
 - a. mancata assunzione del servizio alla data stabilita; c) sospensione del servizio per un periodo superiore a ore 24 esclusi i casi di forza maggiore, che comunque dovranno essere riconosciuti dall'Ente;
 - b. abituali deficienze o negligenze del servizio quando la gravità e le frequenze delle infrazioni, debitamente accertate e contestate, compromettano, a giudizio dell'Ente, il servizio stesso;
 - c. quando l'aggiudicatario si renda colpevole di frodi o versi in accertato stato di insolvenza;
 - d. in caso di inosservanza per i propri lavoratori delle leggi sulla prevenzione ed assicurazione degli infortuni sul lavoro e sulla legge di previdenza ed assistenza dei lavoratori;
 - e. mancata presentazione della polizza assicurativa R.C., di cui all'art. 30, entro 5 giorni dalla data stabilita per l'assunzione del servizio ovvero della stipula del contratto ovvero del mancato adeguamento annuale della polizza;
 - f. qualora i mezzi, gli strumenti e le attrezzature utilizzate non siano conformi a quelle indicate in sede di offerta;

- g. quando l'importo complessivo delle penali applicate nel corso dell'appalto superi il 5% dell'importo annuale dell'affidamento;
 - h. nel caso in cui siano rilevate, documentate e segnalate da parte dell'istituto "inosservanze" degli obblighi contrattualmente assunti;
 - i. il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri mezzi idonei a determinare la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie, disposto dall'aggiudicatario per approvvigionamenti od altro, relativi all'appalto.
5. In tali casi l'amministrazione provvederà a risolvere il contratto con proprio provvedimento, comunicato tramite PEC, senza necessità di atti giudiziari e conseguentemente procederà, senza bisogno di messa in mora, all'incameramento del deposito cauzionale definitivo, salva l'azione di risarcimento del maggior danno subito.
6. Nel caso di risoluzione del contratto prima della scadenza naturale dello stesso all'aggiudicatario nulla sarà dovuto per il periodo intercorrente tra la data della risoluzione e quella della scadenza naturale, fatta eccezione per i servizi eseguiti fino al subentro del nuovo aggiudicatario.

ART. 8 - CORRISPETTIVO E PREZZI.

1. L'appalto è affidato "a Misura". I prezzi sono determinati in sede di gara.
2. I prezzi sono comprensivi di ogni onere diretto od indiretto discendente dall'esecuzione del presente contratto. Il pagamento avviene previa presentazione di idonea fattura, 50% a titolo di acconto, il saldo a progetto finito.

ART. 9 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI – RISERVATEZZA E PROPRIETÀ

1. L'aggiudicatario si impegna ad osservare la massima riservatezza nei confronti delle notizie di qualsiasi natura comunque acquisite nello svolgimento del servizio oggetto del presente Avviso secondo le regole previste dal D.lgs. 196/2003 e s.m.i., anche tenuto conto che il servizio di che trattasi si rivolge a persone minorenni.

ART. 10 – RISERVE

1. La Stazione Appaltante, in ogni caso si riserva la facoltà:
 - a. di apportare variazioni all'iniziativa che non comportino modifiche sostanziali alla stessa
 - b. di non dar luogo alla gara stessa o di prorogarne la data, dandone - comunque - comunicazione ai concorrenti presenti, senza che gli stessi possano addurre alcuna pretesa al riguardo;
 - c. di non procedere all'aggiudicazione in favore di alcun concorrente, per l'inadeguatezza delle offerte pervenute e/o per ulteriori motivi di interesse pubblico;
 - d. di effettuare l'aggiudicazione in favore dell'unico concorrente quando sia rimasta in gara una sola offerta, anche se si tratta dell'unica offerta presentata, purché ritenuta congrua.
2. Per quanto non previsto nel presente avviso, si fa espresso riferimento alle normative relative agli affidamenti di servizi pubblici.

ART. 11 - RESPONSABILITA' E ASSICURAZIONI

1. Tutti gli obblighi e gli oneri assicurativi, antinfortunistici, assistenziali e previdenziali relativi al personale sono a carico dell'impresa che ne è la sola responsabile. A copertura dei rischi del servizio, l'Impresa è tenuta a stipulare ed a mantenere efficace per tutta la durata dell'appalto (non potendo opporre alla stazione appaltante e/o al terzo danneggiato l'inefficacia del contratto per mancato e/o ritardato pagamento del premio) le polizze di seguito indicate da esibirsi preliminarmente alla stipulazione del contratto.
2. L'appaltatore dovrà provvedere, in particolare produrre, le seguenti coperture assicurative:
 - a. Polizza di responsabilità civile (RCT-RCO) – per tutte le attività oggetto di appalto
 - b. Polizza di responsabilità civile a copertura dei danni cagionati a terzi dall'affidatario del servizio per qualsiasi fatto o atto commesso dai propri dipendenti, collaboratori ed ogni soggetto (persona fisica / giuridica) che presti la propria opera per conto dello stesso nell'espletamento delle prestazioni oggetto del servizio.
3. La polizza dovrà prevedere un massimale unico RCT/RCO non inferiore ad € 5000,00
4. Qualora l'importo del risarcimento spettante a terzi ecceda i massimali della polizza sottoscritta la differenza resterà ad intero ed esclusivo carico della ditta affidataria del servizio. Eventuali scoperte o franchigie previste dalla polizza di responsabilità civile non potranno in alcun modo essere poste o considerate a carico dell'ente appaltante e del danneggiato.

5. Qualora per la prestazione del servizio l'Appaltatore si avvalga di veicoli di proprietà e/o di terzi per il trasporto di persone, gli stessi dovranno essere regolarmente assicurati con un massimale unico non inferiore ai minimi di legge.
6. Polizza infortuni degli utenti:
7. A copertura dei danni alla persona occorsi per infortunio agli utenti del servizio per fatti accidentali, anche non conseguenti a responsabilità civile dell'affidatario stesso. La polizza infortuni, che dovrà operare per tutte le attività e servizi prestati, dovrà prevedere le seguenti prestazioni minime a valere per ogni singolo utente:
 - a. • caso morte da infortunio
 - b. • caso invalidità permanente da infortunio
 - c. • rimborso spese sanitarie da infortunio
 - d. • danni al vestiario

ART. 12 - GARANZIA DEFINITIVA E SOTTOSCRIZIONE CONTRATTO.

1. La ditta aggiudicataria, a garanzia del perfetto adempimento degli obblighi contrattuali assunti, deve costituire una garanzia definitiva pari al 10% dell'importo aggiudicato, ai sensi dell'art. 106 del d.lgs. 31 marzo 2023 n. 36. Sono ammesse le riduzioni indicate nella disposizione citata.
2. Ogni qualvolta l'istituto si rivalga sulla garanzia definitiva, la ditta aggiudicataria è tenuta a provvedere al reintegro nel termine di 30 giorni. La predetta garanzia definitiva dovrà contenere l'espressa previsione della rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, l'espressa previsione della rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, co. 2, cod. civ., nonché la sua immediata operatività a semplice richiesta scritta dello stesso ed entro il termine di 15 (quindici) giorni dalla richiesta medesima.
3. La garanzia decorre dal giorno della stipula del contratto e ha validità per l'intera durata dell'appalto, e comunque fino all'avvio del servizio da parte della nuova ditta aggiudicataria.

ART. 13 - OBBLIGHI DI RISERVATEZZA

1. La ditta aggiudicataria avrà l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso, di non divulgarli in alcun modo e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del presente contratto.
2. La ditta aggiudicataria si impegna a far sì che nel trattare dati, informazioni, e conoscenze dell'Istituzione di cui venga eventualmente in possesso, vengano adottate le necessarie ed idonee misure di sicurezza e impiegate modalità di trattamento che non compromettano in alcun modo il carattere della riservatezza o arrechino altrimenti danno.
3. Le informazioni, i dati e le conoscenze riservate non potranno essere copiate o riprodotte in tutto o in parte dalla ditta aggiudicataria se non per esigenze operative strettamente connesse allo svolgimento delle attività di cui all'oggetto dell'appalto.
4. In ogni caso si precisa che tutti gli obblighi in materia di riservatezza verranno rispettati anche in caso di cessazione del rapporto contrattuale.
5. La ditta aggiudicataria sarà responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti e consulenti degli obblighi di riservatezza anzidetti.
6. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, L'istituto avrà facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto, fermo restando che la ditta aggiudicataria sarà tenuta a risarcire tutti i danni che dovessero derivare all'Istituto.
7. Le parti si impegnano altresì a siglare apposito accordo per trattare eventuali dati personali e sensibili nel rispetto della normativa vigente in materia, in particolare il Regolamento europeo per il trattamento dei dati personali n. 679/2016.

ART. 14 - CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO

1. il sub appalto è ammesso nei modi forme e limiti di cui all'art. 119 del codice dei contratti.
2. E' fatto divieto al prestatore di cedere totalmente o parzialmente a terzi il contratto d'appalto: nei casi di trasformazione, fusione e scissione dell'azienda il nuovo soggetto subentra nel contratto alle modalità e condizioni previste all'art.120 del codice.

ART. 15 - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

1. La ditta aggiudicataria dovrà assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modificazioni e, a tal fine, dovrà comunicare gli estremi identificativi del conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva, alla

presente commessa, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso ed eventualmente le relative modifiche.

2. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale o degli altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 3 comma 9 bis della L. 13/08/2010 n. 136 smi. La risoluzione si verifica di diritto quando l'istituto dichiara alla ditta aggiudicataria che intende avvalersi della clausola risolutiva.

ART. 16 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. Le parti prestano il proprio consenso reciproco al trattamento dei propri dati personali all'esclusivo fine della gestione amministrativa e contabile del presente affidamento con facoltà, solo ove necessario per tali adempimenti di fornirli a terzi e comunque in ottemperanza al Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dei dati personali.
2. Ai sensi dell'art. 28 comma 3 del Regolamento UE 2016/679 l'istituto/titolare del trattamento nominerà la ditta aggiudicataria responsabile del trattamento dei dati personali trattati nell'esecuzione delle prestazioni affidate in appalto. La ditta aggiudicataria dichiara di conoscere gli obblighi previsti dal regolamento UE 2016/679 in carico al responsabile del trattamento, in particolare quelli indicati all'art. 28 e all'art. 30 comma 2 del Regolamento e si obbliga a rispettarli e a vigilare sull'operato delle persone incaricate del trattamento dei dati garantendo il loro impegno alla riservatezza.
3. La ditta aggiudicataria si impegna altresì ad adottare le misure di sicurezza di cui all'art. 32 del Regolamento UE 2016/679 e a mettere a disposizione dell'Istituto tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di cui all'art. 28 oltre che a collaborare alle attività di revisione comprese le ispezioni o di un altro soggetto da questi incaricato.
4. La ditta aggiudicataria solleva l'istituto da qualsiasi pretesa, azione o molestia che possa derivare da terzi per il mancato adempimento degli obblighi in materia di protezione dei dati personali previsti dalla vigente normativa.

ART. 17 CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI PUBBLICI E PANTOUFLAGE

1. La ditta aggiudicataria deve attenersi a quanto disposto dal D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 (Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici) che estende gli obblighi in esso previsti per i pubblici dipendenti, anche a soggetti terzi con i quali l'Istituto intrattiene rapporti di natura contrattuale.
2. Il personale ed i collaboratori della ditta aggiudicataria osservano gli obblighi di condotta previsti dal vigente Codice di Comportamento dell'Istituto.
3. La ditta aggiudicataria si impegna a rispettare quanto previsto dall'art. 53 comma 16 ter del D.Lgs. 165/2001 e successive modificazioni e integrazioni.

ART. 18 - DISPOSIZIONI FINALI

1. Per tutti gli effetti del contratto, la ditta aggiudicataria elegge domicilio legale nella sede dell'Istituto per tutto il periodo di validità del contratto medesimo.
2. La ditta aggiudicataria è altresì tenuta al rispetto di eventuali norme che dovessero intervenire successivamente all'aggiudicazione e durante il rapporto contrattuale.
4. Nulla potrà essere richiesto o preteso per eventuali oneri aggiuntivi derivanti dall'introduzione e dall'applicazione delle normative sopravvenute di cui al precedente comma.
6. Per quanto non espressamente previsto dal presente Capitolato, si rinvia alle disposizioni del d.lgs. n. 36/2023.

ART.19 – CONTROVERSIE - FORO COMPETENTE

1. L'eventuale contenzioso viene regolato dalle vigenti norme di legge.
2. Per qualsiasi controversia sarà esclusivamente competente il Foro di Parma.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott.ssa Gloria Cattani